Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 748-2022 - Seduta N° 3754 - del 29/07/2022 - Numero d'Ordine 30

Prot/2022/635035

Oggetto Comune di Zoagli - Procedura di Verifica di Assoggettabilità ex art. 13 l.r. n. 32/2012 e s.m.i. su

variante al PRG i per individuazione area turistico ricettiva da destinarsi a campeggio nel fondovalle del torrente Carchea. Assoggettamento a VAS

Struttura Proponente Servizio Pianificazione territoriale e Vas

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale		X
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		5	3

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 11 sub b

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 e s.m. recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)”, ed in particolare, gli articoli 3, 5 e 13;

- la legge regionale 4 settembre 1997 n.36 e s.m. (Legge urbanistica regionale)

- la deliberazione della Giunta regionale n. 254 in data 10/3/2017 “Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consigliari”;

- la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto “Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali”;

PREMESSO che:

il Comune di Zoagli con Deliberazione consiliare n. 17 del 28/06/2021 ha adottato la Variante al PRG per l’individuazione di una zona turistico ricettiva all’aria aperta con servizi attinenti al campeggio, nel fondovalle del torrente Carchea; successivamente con nota prot. n. 13083 del 28/09/2021 ha richiesto l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art 13 della l.r.n.32/2012 e s.m.

con nota Prot. 13736 del 08/10/2021 il Comune di Zoagli ha trasmesso agli uffici regionali la ridetta DCC n.17 unitamente al Rapporto Preliminare e all’attestazione relativa all’avvenuta pubblicazione e all’assenza di osservazioni presentate, ai fini dell’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art 13 della l.r.n.32/2012 e s.m;

successivamente, il Settore Pianificazione Territoriale e VAS con nota PG/2021/335248 del 19/10/2021 ha richiesto ulteriore documentazione e oneri istruttori, trasmessi in data 15/02/2022.

che, con le note Prot-2022-0135634 e Prot-2022-0135891 del 16/02/2022 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.13 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati concordati con l’autorità procedente.

CONSIDERATO che:

a seguito dell'istruttoria condotta dal Settore Pianificazione Territoriale e VAS, sulla base dell’apporto dei soggetti competenti in materia ambientale e delle altre strutture regionali interessate, è stata predisposta la relazione istruttoria n.365 del 23/6/2022, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale nella quale sono state evidenziate una serie di criticità;

in particolare è emerso che l’area per la quale viene attivata la variante è adiacente al Rio Sant’Ambrogio, immissario del Rio Carchea, il quale risulta non indagato nel relativo Piano di Bacino e che lo studio idraulico allegato all’istanza del parere ex art. 89, DPR 380/2001, non risulta adeguato ai criteri minimi di cui all’Allegato 3 delle NTA del Piano di Bacino; inoltre è stato evidenziato come la variante al PRG in oggetto non risulti compatibile con la disciplina del regime IS-MA-CPA, di cui all’art.49ter delle NdA di PTCP, in quanto la previsione urbanistica prospettata incide sugli obiettivi di salvaguardia della funzione e dei caratteri di corridoio paesistico-ambientale attribuiti all’area di intervento;

RITENUTO che

per le ragioni sinteticamente sopra espresse e riportate in dettaglio nella relazione istruttoria n.365/2022, la variante in oggetto debba essere oggetto di un successivo approfondimento, con particolare riferimento agli aspetti summenzionati, all’interno della procedura di VAS ex art.9 e segg della l.r.n.32/2012 e s.m. ;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche Abitative ed Edilizia, Attività Estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. ai sensi dell'art.13, comma 6 della l.r. n.32/2012 e s.m. di assoggettare a procedura di Vas di cui agli artt.9 e segg della l.r. n.32/2012 e s.m la Variante al PRG del Comune di Zoagli (GE), per l'individuazione di un'area turistico ricettiva da destinarsi a campeggio nel fondovalle del torrente Carchea, per le ragioni e secondo le indicazioni riportate nella relazione istruttoria n.365 del 23/6/2022 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL e, integralmente, sul sito web dell'Autorità procedente e della Regione.

   Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione.

Procedura di Verifica di Assoggettabilità - art. 13 l.r. n. 32/2012 e s.m.i.

Variante al PRG inerente istanza SUAP per individuazione area turistico ricettiva da destinarsi a campeggio nel fondovalle del torrente Carchea COMUNE DI ZOAGLI

Relazione Istruttoria n. 365 del 23/06/2022 aggiornata il 01/07/2022

Piano	Variante a PRG
Proponente	Petrichor s.r.l.
Data di avvio	16/02/2022
Responsabile del procedimento	Arch. Paolo Rocco

Sintesi del procedimento

Il Comune di Zoagli con nota prot. n. 13083 del 28/09/2021 ricevuta il 29/09/2021 con PEC/PG/2021/313217 ha richiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al PRG per l'individuazione di un'area turistico ricettiva da destinarsi a campeggio nel fondovalle del torrente Carchea, adottata con DCC n. 17 del 28/06/2021 e trasmessa unitamente agli elaborati di progetto, al Rapporto Preliminare e all'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione e all'assenza di osservazioni presentate (Prot. 13736 del 08/10/2021, assunta con PEC/PG/2021/326154del 11/10/2001). A seguito della richiesta di documentazione e oneri istruttori del Settore Pianificazione Territoriale e VAS di cui alla nota PG/2021/335248 del 19/10/2021, il proponente ha inviato i moduli e le ricevute di pagamento ai fini dell'avvio della procedura di assoggettabilità a VAS, in data 15/02/2022.

Con le note Prot-2022-0135634 e Prot-2022-0135891 del 16/02/2022 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.13 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati concordati con l'autorità procedente.

Contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente interessati

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale / in avvalimento Regione Liguria - Settore Assetto del Territorio	Prot-2022-0218211 del 17/03/2022
ARPAL	Prot-2022-0268602 del 07/04/2022
IREN	Prot-2022-0284382 del 21/04/2022
E- distribuzione SpA	Prot-2022-0172870 del 28/02/2022

Pareri pervenuti dalle Strutture interne regionali

Dipartimento Ambiente e Protezione Civile	Prot-2022-0244026 del 29/03/2022
Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità	Prot-2022-0228381 del 22/03/2022
Servizio Urbanistica	Prot-2022-0439070 del 01/07/2022

Sintesi della Variante

La Variante al PRG vigente comporta, per il compendio di proprietà del proponente, il passaggio da una previsione di zone in massima parte D produttiva (68%) e F/V1 servizi (23%) e in parte residuale EA agricola (7%) e H di conservazione (1%) a una previsione di zona T3 turistico ricettiva all'aria aperta con servizi attinenti al campeggio.

Il progetto a cui la variante è sottesa comprende:

- 94 piazzole, di cui 10 bungalow, e le restanti per caravan, camper e tende;
- 1 ristorante al posto del fabbricato industriale esistente; servizi (minimarket, bar, panetteria ed edicola dedicati, siti in struttura ipogea);
- Terrazzamenti, dedicati a due piscine rispettivamente di 70 e 21 m2, 1 percorso fitness e un'area giochi;
- 46 posti auto;
- un carico complessivo di circa 390 persone

Il sito d'intervento è localizzato a sud del rio Carchea (denominato T. Carcara su reticolo regionale), in particolare in sponda idrografica sinistra dello stesso, ed è attraversato parzialmente da due affluenti minori del corso d'acqua, uno in destra e uno in sinistra idraulica.

Analisi dei principali profili ambientali

Il contributo del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, articolato nei punti da 1 a 5 rileva quanto segue.

1. Acque

- *Interferenza con corsi d'acqua e corpi idrici classificati*

Il progetto non interferisce con Corpi Idrici sotterranei classificati. In ogni caso non sarà pregiudicata la permeabilità del terreno né l'infiltrazione e la ricarica di eventuali falde di versante, in quanto le piazzole di sosta sono previste in terra inerbita ovvero autobloccanti drenanti in c.a., salvo dai 46 posteggi (8 localizzati su strada e gli altri 38 all'interno del complesso, per un totale 646 m^2).

- *Derivazioni esistenti e in istruttoria*

Rispetto alle derivazioni mappate nel database Genioweb (scarico del 1/03/2022) nei pressi dell'area di intervento, si riscontra la presenza di una derivazione (GDE0711) a scopo idroelettrico / forza motrice, posta a monte del tratto di corso d'acqua a cui è adiacente il perimetro di intervento: il progetto non comporta alcuna interferenza diretta sulla presa.
Benché la distanza del punto presa dal perimetro dell'area d'intervento sia di circa 150 m (<200 m) e benché il progetto comprenda posteggi in asfalto, tale tipologia di attività non rientra nei disposti del comma 4, lettera d), dell'art. 94 del D. lgs. 152/06 - dispersione di acque meteoriche da pavimentazioni stradali e/o di piazzali- in quanto la derivazione non è a scopo potabile.
L'intervento non ricade infine nemmeno nei disposti dell'art. 7 del R.R. 4/2009, inerente le attività per cui è necessario redigere il piano di gestione delle acque di prima pioggia.

- *Servizi di acquedotto/depurazione*

La struttura determina un incremento del carico insediativo, perdurante tutto l'anno, pari a un massimo di circa 400 AE (ospiti e addetti). Si prevede l'approvvigionamento idrico da acquedotto e l'allaccio al depuratore di Rapallo, in fase di realizzazione, che è in grado di smaltire i reflui del campeggio. Non sussistono quindi criticità rispetto alla dotazione idrica della struttura e all'allontanamento delle acque nere.
Sono inoltre previsti 3 ulteriori wc senza recapito in fognatura: in proposito si ricorda che, ai sensi degli artt. 16, comma 2.b) e 17 comma 1.d) della R.R. 43/95, recepito nel vigente PTA, sono ammessi gli scarichi "nel suolo e negli strati superficiali del suolo purché il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici". L'area interessata dall'intervento non è classificata come carsica e pertanto la dispersione dei liquami nel suolo è consentita, ove la distanza tra il nucleo turistico-ricettivo e il recapito fognario ecceda i 300 m e si ricada nei disposti dell'art. 29 c.2 – comprovate difficoltà tecnico-economiche dell'allaccio.

Infine, fatta salva la distanza di cui sopra, dato che la derivazione a uso potabile più prossima al sito d'intervento, sita anch'essa sul rio Carchea (denominata GDE3110), si trova nell'abitato di Rapallo, circa 850 m a valle della loc. S. Ambrogio, la zona di tutela assoluta di 200 metri è rispettata.
Per completezza si riporta inoltre che Iren Acqua Tigullio SpA nel proprio parere rileva che non emergono interferenze delle opere in oggetto con reti idriche e fognarie di propria gestione.

2. Aria
Per la matrice aria non si rilevano criticità o potenziali impatti ambientali.

3. Aspetti geologici, idraulici, sismici e suolo
In riferimento al parere del Settore Assetto del Territorio che agisce secondo l'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Settentrionale e Regione Liguria si riportano di seguito le relative valutazioni.
Dalla documentazione agli atti emerge che la variante urbanistica e gli interventi ad essa associati ricadono nell'ambito di competenza del Piano di Bacino dell'Ambito 15, rispetto al quale si rileva che:

- *sotto il profilo dell'assetto geomorfologico, la variante è localizzata in aree la cui suscettività al dissesto è classificata quale Pg3b (elevata): ad esse si applica la disciplina di cui all'articolo 16, comma 3 ter delle Norme Tecniche di Attuazione del PdB;*
- *non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;*
- *sotto il profilo dell'assetto idraulico non sono interferenti con le fasce di inondabilità di corsi d'acqua indagati;*
- *sono interferenti con il reticolo idrografico regionale adottato con DGR 507/2019; in particolare risultano limitrofi al torrente Sant'Ambrogio, non indagato nel Piano di Bacino;*
- *non sono interferenti con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mappati nella Carta degli Interventi del PdB.*

*Per quanto riguarda gli **aspetti idraulici**:*

- *si osserva che l'area per la quale viene attivata la variante è adiacente al Rio Sant'Ambrogio, immissario del Rio Carchea, il quale risulta non indagato nel Piano di Bacino dell'Ambito 15;*
- *si conferma quanto asserito nel parere del Settore Assetto del Territorio regionale ex art. 89 DPR 380/2001(nota PG/2019/16685 del 18/01/2019) ribadendo **la necessità del parere ex art. 8, comma 3, delle norme di attuazione del Piano di Bacino, attualmente di competenza di Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo di Genova.***
  La fattibilità della variante urbanistica è subordinata al rilascio di tale parere.
- *Inoltre, poiché – in accordo con quanto previsto al secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 8 delle NTA del PdB – gli studi idraulici propedeutici al rilascio del parere di cui sopra vengono recepiti nelle fasi di aggiornamento del Piano di Bacino, si ricorda che essi devono essere redatti con i requisiti minimi di cui all'Allegato 3 delle NTA del Piano di Bacino.*
- *A tal riguardo, a scopo collaborativo, si comunica che **lo studio idraulico allegato all'istanza di rilascio del parere ex art. 89, DPR 380/2001, non risulta adeguato ai criteri minimi appena ricordati, non riportando, ad esempio, né la specificazione dei parametri utilizzati per la modellazione, né la giustificazione in merito alla significatività del tratto di corso d'acqua studiato.***

4. Rumore
Per quanto riguarda la parte rumore, il competente Settore segnala che *l'area rientra nelle fasce di pertinenza acustica dell'autostrada A12 (fascia A: 100 m dal tracciato, fascia B: 150 m dal tracciato), come già evidenziato nel Rapporto preliminare. La Relazione previsionale di impatto acustico, di cui peraltro non viene fornita la relativa tavola allegata, dimostra che la rumorosità residua rientra nel limite della classe acustica di appartenenza sia in orario diurno che in orario notturno, inoltre sia il limite di immissione che il limite di emissione rispettano il limite della classe acustica di appartenenza. Inoltre* il Settore competente sottolinea che *in ogni caso che in presenza di interferenze con le fasce di pertinenza acustiche, ai sensi del DPR 142/2004, l'onere di realizzazione di interventi di tipo passivo sulle strutture edilizie per il conseguimento di valori di pressione acustica ai recettori entro i limiti normativi ricade sui titolari di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce (art. 8 del DPR 142/2004).*
Su questo tema inoltre ARPAL rileva che *sulla base della attuale normativa, le classi acustiche IV e III possono ammettere la presenza di un campeggio al loro interno, pertanto, preso atto dell'asserita attuale conformità dei livelli di rumore ai limiti di zona, si ritiene che non sussistano motivi ostativi.*

dal punto di vista acustico, nei confronti della proposta variante. Tenuto conto della vicinanza del previsto campeggio al tracciato autostradale, si invita il competente Comune di Zoagli a richiedere ed esaminare la valutazione di clima acustico ex art. 8 L. 447/1995 in sede di rilascio dei permessi urbanistici ed edilizi, da redigersi tenendo conto della progettazione definitiva dell'intervento e dello stato acustico dell'area alla presentazione dell'istanza.

5. Elettromagnetismo

Il Settore competente rileva che per quanto riguarda i campi elettromagnetici, secondo quanto riportato nel Rapporto *preliminare è prevista la costruzione di un bungalow in corrispondenza di un elettrodotto che attraversa l'area oggetto del procedimento. L'elaborato intitolato "Integrazione – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS – Rapporto preliminare" riporta come distanza di prima approssimazione un valore pari a 8 m, in accordo con quanto riportato nella Linea guida ENEL per l'applicazione del Paragrafo 5.1.3 dell'Allegato al DM 29/05/2008 "Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche".*
Il proponente ha verificato che nel punto in cui l'altezza da terra dei conduttori è minima l'estradosso della copertura del bungalow in progetto si trova ad una distanza pari a 8,11 m dall'asse dei conduttori stessi e pertanto il manufatto rispetta la DPA.
Si sottolinea tuttavia che al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione all'induzione magnetica a 50 Hz, generata dagli elettrodotti, è sempre auspicabile che le nuove opere siano progettate a distanze maggiori rispetto a quelle minime, indicate con le DPA.
Per quanto riguarda il traliccio che, secondo quanto riportato nel Rapporto preliminare, verrà eliminato e sostituito con cavidotto interrato, si evidenzia che in base al Decreto 29 maggio 2008 la tutela in merito alle fasce di rispetto si applica anche alle linee elettriche interrate.
Su questo tema ARPAL rileva che *dall'analisi documentale per la tematica, trattandosi di linea in media tensione (15kV), la valutazione di impatto elettromagnetico fornita dal professionista risulta completa ed esaustiva.*

Per completezza si riporta anche che E-distribuzione SpA ha evidenziato le modalità per le verifiche tecniche da svolgere prima della Conferenza dei Servizi e che Telecomitalia ha inviato una nota in data 6 marzo 2022 in cui informa che non risultano cavi interferenti con l'opera progettata.

6. **Biodiversità**

Su questo tema ARPAL rileva che *L'area di intervento interferisce direttamente con una piccola porzione di una Tappa di Attraversamento per specie di ambienti aperti, idonea per le specie Euplagia quadripunctaria Lanius collurio e Caprimulgus europaeus e risulta non lontana da un Corrido Ecologico per specie di ambienti aperti idonea per le specie Euplagia quadripunctaria, Lanius collurio e Sylvia undata.*

In merito agli elementi della RER, nel rapporto preliminare viene genericamente dichiarato il proposito di salvaguardare la biodiversità e, vista la tipologia degli interventi e la localizzazione che solo marginalmente interessa parte della Tappa di attraversamento, esclude impatti sulla stessa.

Si evidenzia che gli elementi della Rete Ecologica Regionale tutelano ambienti utili a garantire una continuità ecologico funzionale tra differenti siti Natura 2000 e che ogni accorgimento utile a favorire la presenza ed il transito delle specie segnalate, visto il loro ruolo di "specie ombrello", garantisce la conservazione di un numero notevolmente superiore di altre specie. Stante quanto sopra esposto ARPAL non rileva elementi ostativi alla modifica richiesta.

Inoltre il competente Settore regionale raccomanda l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per gli interventi di posa in opera di siepi e ripristino del bosco.

7. Urbanistica e paesaggio

Il Servizio Urbanistica rileva quanto segue:

<u>Carico urbanistico</u>*: l'inserimento della nuova zona comporta un incremento del carico urbanistico correlato all'attività ricettiva in quanto sono previsti in numero stimato di 388 persone ripartite in (1-2 custodi n 10 addetti all'attività 376 turisti di cui solo 112 stanziali (Rapporto preliminare pag. 5).*

Il numero di fruitori turistici corrisponde ai posti letto riportati nel modello di classificazione della struttura ricettiva (mod CL-AA). Tale numero peraltro può potenzialmente essere incrementato dagli utenti esterni del locale ristorante.

Vincolo paesaggistico: L'area di intervento risulta assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004.

Sotto il profilo urbanistico la proposta di variante introduce una sostanziale modifica di destinazione d'uso di un'ampia zona territoriale situata a valle dell'autostrada A12 attualmente destinata ad attività produttive, aree per servizi, attività agricole e di conservazione ambientale.

Si rileva che il Comune, nell'atto deliberativo, non ha evidenziato la necessità della variante in relazione all'indisponibilità di aree per insediamenti turistico-ricettivi nell'ambito del proprio territorio.

Nel merito lo stesso Comune come indicato nella nota di risposta alla richiesta di integrazioni, ha dichiarato:

1) - la sostenibilità dell'iniziativa in relazione al confronto tra l'indice fondiario previsto per la nuova zona ***T3*** *che comporterebbe un indice ponderato di circa 0.16 mc/mq rispetto all'indice stimato dal PRG vigente dello 0.24 mc/mq.*

2)- per quanto riguarda la classificazione dei "bungalow "gli stessi sono stati considerati dal Comune come manufatti stabilmente infissi al suolo e quindi conteggiati quali volumetrie edilizie unitamente agli altri manufatti di servizio della struttura pur non essendo puntualmente riferiti alle classificazioni previste all'art 14 della LR 32/2014;

3) *che per quanto riguarda il volume ristorante lo stesso è stato inserito nel conteggio delle nuove volumetrie di progetto in quanto il volume esistente classificato come "magazzino" non può essere considerato una volumetria avente rilevanza urbanistica;*

4) *che l'attuazione degli interventi sarà soggetto a titolo edilizio convenzionato;*

Si rileva che negli elaborati di variante si riscontrano riferimenti al conteggio/previsione degli standard urbanistici richiesti dall'insediamento ovvero di eventuale ricorso alla monetizzazione della corrispondente. quota di oneri.

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP): l'area oggetto di variante (…) è classificata per la quasi totalità come zona IS- MA-CPA insediamenti sparsi in regime normativo di mantenimento disciplinata dall'art.49ter delle relative NTA). Nelle aree soggette al suddetto regime paesistico sono consentiti tutti gli interventi volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire il presidio del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina, con esclusione di ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata urbanizzazione se non in misura episodica e per funzioni quali l'attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale, storico - culturale nonché la funzione turistico-ricettiva purché a basso impatto paesistico e ambientale, che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici del corridoio. ***In relazione all'entità delle trasformazioni previste dalla variante in oggetto, tale condizione non appare adeguatamente verificata nel caso di specie.***

Valutazioni conclusive

Dall'attività istruttoria e dalle considerazioni sopra riportate è emerso che:

- dal punto di vista idraulico l'area per la quale viene attivata la variante è adiacente al Rio Sant'Ambrogio, immissario del Rio Carchea, il quale risulta non indagato nel Piano di Bacino dell'Ambito 15, ragione per cui **la fattibilità della variante risulta subordinata al rilascio del parere ex art. 8, comma 3, delle norme di attuazione del Piano di Bacino, di competenza di Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo di Genova.** A tale riguardo è emerso altresì che lo **studio idraulico** allegato all'istanza di rilascio di detto **parere ex art. 89, DPR 380/2001, non risulta adeguato ai criteri minimi di cui all'Allegato 3 delle NTA del Piano di Bacino;**

- dal punto di vista urbanistico e del paesaggio, come rilevato dal Servizio Urbanistica, *nel Rapporto Preliminare (pag.2) e nella relazione illustrativa (pag 14) viene evidenziato il contrasto dell'attuale destinazione produttiva prevista dal PRG per l'area in oggetto, rispetto al regime paesistico IS- MA-CPA del PTCP vigente sulla stessa area; si rileva tuttavia che la C.A., nell'adozione della variante non ha ritenuto di richiedere una specifica variante a tale strumento di pianificazione territoriale sovraordinata. A tale proposito, come esposto nelle considerazioni sopra riportate, si evidenzia che la variante al PRG in oggetto* ***non risulta compatibile con la disciplina del regime IS-MA-CPA, di cui all'art.49ter delle NdA di***

PTCP, in quanto la previsione urbanistica prospettata incide sugli obiettivi di salvaguardia della funzione e dei caratteri di corridoio paesistico-ambientale attribuiti all'area di intervento, considerato che in tale ambito è prescritta la preservazione della continuità territoriale nei termini di bassa densità insediativa, modi d'uso del suolo e valori identitari presenti.

Appare opportuno pertanto un approfondimento a riguardo, in modo che la disciplina della variante in oggetto garantisca un rapporto tra il profilo insediativo/infrastrutturale ed il profilo naturalistico/ambientale dell'ambito, coerente con gli obiettivi perseguiti dal suddetto regime paesistico vigente.

Quanto sopra considerato, con particolare riferimento ai rilievi sopra rappresentati sotto il profilo idraulico e sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, **non si può escludere che la Variante in oggetto possa avere impatti significativi sull'ambiente e si ritiene che vada pertanto assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica.**

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-792

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		27/07/2022 14:53
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		27/07/2022 14:27
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		26/07/2022 18:00
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Anna CELENZA		26/07/2022 12:48
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Anna CELENZA		26/07/2022 12:48

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 29-07-2022 16:32:46
Certificato valido dal 13-10-2020 al 13-10-2023